

## **Legge sulla donazione di organi**

Legge del 24 maggio 1996, le ultime modifiche sono in vigore dal 01-07-2020

### **Capitolo 1. Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

Nella presente Legge e nelle sue disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

- a. Il Ministro: il Ministro della Salute, del Benessere e dello Sport;
- b. Organo: parte del corpo umano, compresi i tessuti e le cellule, ad eccezione del sangue e delle cellule germinali;
- c. Donatore: una persona o una salma, dalla quale o per conto della quale è stato espresso il consenso alla donazione di organi ai sensi della presente Legge, oppure non è stata sollevata alcuna obiezione a riguardo;
- d. Rimozione: la rimozione di un organo, non a beneficio del donatore stesso;
- e. Impianto: l'inserimento o l'applicazione di un organo di un donatore nel corpo di un altro come trattamento medico;
- f. Ospedale: un'istituzione o un suo dipartimento ammesso come ospedale o struttura infermieristica ai sensi della *Sezione 5 della Legge sugli istituti di cura*;
- g. Centro trapianti: un'istituzione di cui all'Articolo 24 .

#### **Articolo 2**

Non è possibile ottenere, per la donazione di un organo, un risarcimento superiore ai costi, inclusa la perdita di guadagno dovuta alla rimozione dell'organo.

#### **Articolo 2 a**

Per il trattamento dei dati necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente Legge, può essere utilizzato il numero di servizio al cittadino di cui all'articolo 1, parte b, della *Legge sulle disposizioni generali sul numero di servizio al cittadino*.

### **Capitolo 2. Fornitura di organi durante la vita**

#### **Articolo 3**

1. Un adulto che sia in grado di valutare ragionevolmente i suoi interessi in questa materia può acconsentire alla rimozione durante la sua vita di un organo da lui designato per l'impianto in una persona specifica.
2. La persona che rimuoverà l'organo deve assicurarsi che il donatore sia chiaramente informato oralmente e per iscritto e, se lo desidera, con mezzi audiovisivi, sulla natura e lo scopo del prelievo e sulle possibili conseguenze e rischi per la sua salute e per le sue condizioni di vita. Assicura inoltre che il donatore abbia prestato liberamente il consenso, sia consapevole delle conseguenze e sia a conoscenza delle disposizioni della presente Legge in materia di rimborso delle spese.
3. Se è ragionevolmente plausibile che l'asportazione dell'organo avrà effetti duraturi sulla salute del donatore nel corso della vita, ciò avverrà solo se la persona a cui l'organo sarà donato è in pericolo di vita e non può essere salvata in un altro modo.

#### **Articolo 4**

1. La rimozione durante la vita di un organo di un adulto incapace di una ragionevole valutazione dei suoi interessi in questa materia avrà luogo solo se si tratta di un organo che si rigenera e se la rimozione non avrà conseguenze durature per la salute del donatore. La donazione avverrà unicamente se a beneficio di un parente di sangue fino al secondo grado compreso che è in pericolo di vita, se il suo pericolo di vita non può essere evitato in altro modo e se il donatore ha un interesse impellente a scongiurare il pericolo di vita di detto parente.
2. Detta rimozione avverrà solo previa autorizzazione del legale rappresentante o, in sua assenza, del coniuge, del partner registrato o altro compagno o, in sua assenza, previa autorizzazione di un genitore o figlio maggiorenne del donatore, e dal tribunale.
3. La persona che rimuoverà l'organo dovrà assicurarsi che il legale rappresentante di cui al secondo comma o il coniuge, partner registrato o altro compagno di vita o genitore o figlio nonché, se possibile, il donatore, venga informato in modo chiaro, oralmente, per iscritto e, se lo desidera, mediante mezzi audiovisivi, riguardo alla natura e allo scopo della rimozione e delle sue possibili conseguenze per il donatore. Si assicura inoltre che il primo e il secondo comma siano stati rispettati.

#### **Articolo 5**

1. La rimozione durante la vita di un organo di un minore di età pari o superiore a dodici anni avverrà solo se si tratta di un organo rigenerante e la rimozione non avrà conseguenze durature per la salute del donatore e solo per l'impianto con un parente di sangue fino al secondo grado che è in pericolo per la vita e dal quale il pericolo per la vita non può essere scongiurato in nessun altro modo. La rimozione avverrà solo dopo che il minore avrà dato il consenso e ottenuto il consenso dei genitori che esercitano la potestà genitoriale o del tutore e del giudice del tribunale per i minorenni.
2. La rimozione durante la vita di un organo di un minore che non ha ancora compiuto i dodici anni o di un minore che abbia dodici anni o più e sia incapace di una ragionevole valutazione dei suoi interessi in questa materia, può avvenire solo se si tratta di un organo rigenerante e se non avrà conseguenze durevoli per la salute del donatore. Può avere luogo solo per l'impianto con un parente di sangue fino al secondo grado compreso che è in pericolo di vita e il cui pericolo di vita non può essere scongiurato in altro modo e se il donatore ha anche un interesse irresistibile a scongiurare il pericolo per la vita del parente in questione. La

rimozione avverrà solo dopo aver ottenuto il consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale o del tutore e del giudice del tribunale dei minori.

3. La persona che rimuove l'organo deve garantire che i genitori o il tutore e, se possibile, il donatore siano chiaramente informati, oralmente, per iscritto e, se lo si desidera, mediante mezzi audiovisivi, della natura e dello scopo del trasferimento e delle conseguenze previste per il donatore. Si assicura inoltre che il primo e il secondo comma siano stati rispettati.

#### **Articolo 5a**

1. Le informazioni di cui agli Articoli 3, secondo comma, 4, terzo comma e 5, terzo comma, comprendono comunque le informazioni di cui all'allegato alla direttiva 2004/23 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004 che stabilisce standard di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il test, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di tessuti e cellule umani (PbEU L 102).
2. Un emendamento alla direttiva di cui al primo paragrafo entrerà in vigore ai fini del presente articolo dal giorno in cui la direttiva di modifica pertinente dovrà essere attuata.

#### **Articolo 6**

L'autorizzazione a cui si fa riferimento in questo capitolo è concessa in anticipo mediante una dichiarazione che sia datata e firmata di persona. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento prima della rimozione dell'organo.

#### **Articolo 7**

Solo i costi di cui all'Articolo 2 possono essere rimborsati al donatore e a coloro che possono prestare l'autorizzazione alla rimozione di un organo ai sensi del presente capitolo.

#### **Articolo 8**

La rimozione di un organo durante la vita è consentita solo se è stata concessa l'autorizzazione ai sensi dell'Articolo 3, 4 o 5.

### **Capitolo 3. Donazione di organi dopo la morte**

#### **§ 1. Consenso e opposizione**

#### **Articolo 9**

1. Adulti e minori di età pari o superiore a dodici anni che sono in grado di valutare ragionevolmente i loro interessi in questa materia possono acconsentire all'estrazione dei loro organi o di determinati organi da loro designati dopo la loro morte, oppure opporsi a

- ciò. Il rappresentante legale di un adulto che non sia in grado di valutare ragionevolmente i suoi interessi in relazione alla donazione di organi può, per suo conto, dare il consenso oppure opporsi alla donazione di organi dopo la sua morte.
2. Il consenso o l'opposizione vengono presentati compilando e registrando il modulo di cui all'Articolo 10. Se una persona di cui al primo comma desidera lasciare la decisione sull'asportazione dei suoi organi al parente più prossimo di cui all'Articolo 11, oppure a un'altra persona da lui determinata, può indicarlo nel modulo.
  3. Una decisione precedente riguardo alla donazione di organi può essere revocata in qualsiasi momento compilando e registrando un nuovo modulo.
  4. È possibile esprimere il consenso o l'obiezione in materia di donazione degli organi nel testamento mediante una dichiarazione scritta datata e firmata.
  5. La revoca del testamento, in termini generali, non implica la revoca della dichiarazione di cui al quarto paragrafo.

### **Articolo 10**

1. Il Ministro si assicurerà che ogni residente nei Paesi Bassi (ai sensi del *Personal Records Database Act*) riceva un modulo per le donazioni al compimento dei diciotto anni. I moduli donatori saranno inoltre messi a disposizione gratuitamente dal Ministro e dalle Giunte Comunali su richiesta.
2. Al fine di rendere nota la volontà dell'interessato, viene creato un registro dei donatori in cui sono registrate le dichiarazioni di consenso/opposizione al prelievo di organi dopo la morte, espresse nel modulo del donatore. Si registra anche se la persona intende lasciare la decisione al parente più prossimo ai sensi dell'Articolo 11 o a un'altra persona da lui designata, oppure il fatto che la persona designata non ha obiezioni all'estrazione dei suoi organi dopo la sua morte. Si può registrare anche il fatto che una disposizione di volontà è stata resa nota da un'altra persona per conto dell'interessato. Il registro è tenuto da o per conto del Ministro.
3. Il registro può essere consultato giorno e notte da o su ordine di un medico se ciò è necessario in vista del previsto prelievo di un organo.
4. Quando viene inviato il modulo del donatore, si afferma esplicitamente che una persona maggiorenne da o per conto della quale non è stata fatta e fornita alcuna direttiva anticipata o volontà di cui all'Articolo 9, sei settimane dopo l'invio di un sollecito di cui all'Articolo 10a, primo paragrafo, è iscritta nel registro dei donatori come persona che non ha obiezioni all'asportazione dei suoi organi dopo la sua morte. Ulteriori regole saranno stabilite con ordinanza in consiglio per quanto riguarda la forma, il contenuto e l'invio del modulo del donatore e il mantenimento e l'accessibilità del registro dei donatori. Può essere stabilito che un modulo di donazione venga inviato alle persone che sono state registrate di recente come residenti dopo aver raggiunto i diciannove anni o che sono registrate di nuovo come residenti nel *Personal Records Database*.
5. La nomina per un ordine in consiglio ai sensi del comma 4 non sarà fatta fino a quando la bozza non sarà stata presentata ad entrambe le Camere del Parlamento e non saranno trascorse quattro settimane da quella presentazione.

### **Articolo 10 a**

1. Se, sei settimane dopo l'invio del modulo donatore di cui all'Articolo 10, primo comma, non sono state completate le disposizioni dell'Articolo 9, primo e secondo comma, il Ministro invierà all'interessato un sollecito, accompagnato da un nuovo modulo donatore e da una notifica secondo le disposizioni del secondo comma.
2. Se, da o per conto dell'interessato, sei settimane dopo l'invio del sollecito di cui al primo comma, non sono state rispettate le disposizioni dell'Articolo 9, primo e secondo comma, la persona sarà iscritta all'albo dei donatori come non avente obiezioni alla rimozione dei suoi organi dopo la morte.
3. Entro sei settimane dalla registrazione di cui al secondo comma, l'interessato riceverà una conferma del fatto di essere registrato come persona che non ha obiezioni alla rimozione dei suoi organi dopo la sua morte, accompagnata da una notifica ai sensi del quinto comma.
4. Se è chiaro o plausibile che una persona di cui al secondo paragrafo non è in grado di una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il consenso registrato è sostituito dalla registrazione che la decisione è lasciata al suo legale rappresentante. La persona ne sarà informata entro sei settimane.
5. L'interessato o il suo legale rappresentante può far modificare in qualsiasi momento la registrazione di cui al secondo o quarto comma compilando e registrando un modulo donatore.

#### **Articolo 10 b**

1. Il sindaco si assicura che, nel trattare una domanda di passaporto nazionale di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera a, della *Legge sui passaporti*, una domanda di carta d'identità olandese di cui all'Articolo 2, comma 2, della *Legge sui passaporti* o una domanda per una patente di guida di cui all'Articolo 107 della *Legge sul traffico stradale del 1994*, ogni persona adulta registrata come residente nel *Personal Records Database* riceva informazioni in forma scritta riguardo al registro dei donatori e a come si possono consultare e modificare le proprie informazioni in tale registro.
2. L'informazione scritta sarà messa gratuitamente a disposizione del sindaco dal Ministro.

#### **Articolo 11**

1. Se una persona ha lasciato ai parenti prossimi la decisione relativa all'estrazione di organi, il permesso per il prelievo dei suoi organi dopo l'accertamento della morte può essere espresso dal coniuge, partner registrato o altro compagno di vita o, in assenza o inaccessibilità di questi ultimi, dai parenti maggiorenni immediatamente raggiungibili fino al secondo grado compreso o, in mancanza o inaccessibilità dei parenti maggiorenni immediatamente raggiungibili fino al secondo grado compreso, dai loro coniugi.
2. Se un adulto che è chiaramente o plausibilmente incapace di una valutazione ragionevole dei suoi interessi in materia di donazione di organi è registrato nel registro dei donatori come una persona che ha dato il consenso all'asportazione dei suoi organi, dopo la determinazione del decesso, o non ha obiezioni ad esso dopo la sua morte, questo consenso o questa assenza di obiezioni può essere confermata o annullata dal suo rappresentante legale. In assenza o inaccessibilità di questa persona, la decisione può essere presa dal parente più prossimo di cui al primo comma. In assenza o inaccessibilità di tutti questi parenti prossimi, il consenso o l'assenza di obiezioni si considera mancante.

3. Se un maggiorenne ha lasciato la decisione sulla rimozione dei suoi organi a una persona specifica, il consenso per il prelievo dei suoi organi può essere concesso da quella persona dopo l'accertamento della morte. In assenza o inaccessibilità di tale persona, l'autorizzazione può essere concessa dal parente più prossimo di cui al primo comma.
4. Se un adulto non è iscritto nel registro dei donatori, l'autorizzazione per il prelievo dei suoi organi può essere concessa dal coniuge, partner registrato o altro partner dopo che la morte è stata accertata, o, in assenza o inaccessibilità di costoro, l'autorizzazione può essere concessa dai parenti adulti fino al secondo grado compreso o, in mancanza o inaccessibilità di questi, dai parenti maggiorenni immediatamente raggiungibili fino al secondo grado compreso.
5. Se un minore di dodici anni o più ha lasciato la decisione sull'estrazione dei suoi organi a una persona specifica, l'autorizzazione per l'estrazione dei suoi organi può essere concessa dalla persona nominata nel testamento previa determinazione del decesso. In assenza o inaccessibilità di tale persona, il consenso può essere prestato dai genitori che esercitano la potestà genitoriale o dal tutore.
6. In mancanza di un testamento biologico di cui all'Articolo 9, paragrafo 4, di un minore di dodici anni o più, il consenso per il prelievo di organi può essere concesso dai genitori che esercitano la potestà genitoriale dopo che sia stata accertata la morte, oppure dal tutore.
7. Nel caso di un minore di età inferiore ai dodici anni, il consenso per la rimozione dei suoi organi può essere concesso dai genitori che esercitano la potestà genitoriale o dal tutore dopo la morte.
8. In caso di divergenza di opinione tra consanguinei, parenti o genitori, rispettivamente, di cui ai commi dal primo al settimo, il consenso non può essere concesso.
9. Se una persona ha acconsentito all'estrazione di organi dopo la sua morte, ma non ha espresso né consenso né opposizione riguardo alla donazione di un particolare organo, l'autorizzazione all'estrazione di tale organo sarà concessa con corrispondente applicazione del primo, settimo e ottavo paragrafo.
10. Solo nel caso in cui si preveda che la morte venga accertata sulla base del criterio cardiologico, il consenso di cui ai commi precedenti può essere già prestato dopo che è stata fornita l'informativa di cui all'Articolo 20, comma 6.

## **Articolo 12**

Se una persona muore prima di aver compiuto i sedici anni e ha dato il permesso ai sensi dell'Articolo 9 per il prelievo dei suoi organi, non avrà luogo alcun prelievo se un genitore che esercita la potestà genitoriale o il tutore solleva un'obiezione. In assenza o inaccessibilità di entrambi i genitori o del tutore, il prelievo può avvenire.

## **Articolo 13**

Se la persona che concede l'autorizzazione (o non ha obiezioni) non dispone diversamente in modo esplicito, l'autorizzazione di cui al presente paragrafo (o la mancanza di obiezioni) si riferisce all'impianto, inclusa la ricerca scientifica finalizzata all'impianto, se dopo la rimozione l'organo risulta non idoneo all'impianto. Un'ordinanza governativa può stabilire che non è consentito concedere il permesso (o non avere obiezioni) per determinati scopi diversi dalle cure mediche.

## **§ 2. Accertamento della morte**

### **Articolo 14**

1. Prima che un organo venga rimosso, la morte è determinata da un medico che non deve essere coinvolto nella rimozione o nell'impianto dell'organo. Se c'è l'intenzione di rimuovere un organo da una salma mortale, la morte sarà determinata sulla base dei metodi e dei criteri più recenti per determinare la morte cerebrale o la morte sulla base di criteri cardiologici. Il modo in cui è stata accertata la morte cerebrale è registrato in una dichiarazione, il cui modello è incluso nel Protocollo di cui all'Articolo 15, paragrafo 1.
2. La morte cerebrale è intesa come la perdita completa e irreparabile delle funzioni del cervello, compreso il tronco encefalico e il midollo allungato. La morte cerebrale viene diagnosticata solo nel caso di una lesione cerebrale fatale di cui si conosce la causa e che non può essere curata. Questo può avvenire solo se non ci possono essere verosimilmente altre cause alla base dello stato di incoscienza.
3. La morte sulla base del criterio cardiologico significa un'assenza irreversibile di circolazione e respirazione.

### **Articolo 15**

1. Con la dovuta osservanza dell'Articolo 14, paragrafi 2 e 3, il Consiglio della Salute determina quali sono i metodi e criteri applicabili per determinare con certezza la morte cerebrale o la morte sulla base del criterio cardiologico, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche. Su questa base, il Consiglio Sanitario elaborerà protocolli in merito alle procedure da seguire negli ospedali per la determinazione della morte cerebrale o morte sulla base del criterio cardiologico, e alle indagini da svolgere nei casi in cui vi sia l'intenzione di rimuovere un organo. I protocolli sono stabiliti con ordinanza in Consiglio.
2. Un'ordinanza in Consiglio adottata ai sensi del comma 1 non entra in vigore prima di otto settimane dalla data in cui è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione sarà immediatamente notificata ad entrambe le Camere del Parlamento.

### **Articolo 16**

Quando un organo viene rimosso da una salma, l'autopsia di cui all'Articolo 3 della *Legge sui servizi funebri (Bulletin of Acts and Decrees n. 133 del 1991)* non deve essere eseguita da un medico coinvolto nella rimozione o nell'impianto del organo.

### **Articolo 17**

In presenza o col sospetto di una morte innaturale, un organo non può essere rimosso fino a quando il pubblico ministero non abbia dato il permesso di cui all'Articolo 76, comma 2, della *Legge sui servizi funebri*.

## **§ 3. Notifica e assegnazione degli organi disponibili**

### **Articolo 18**

1. Il funzionario designato nel Protocollo di cui all'Articolo 23 segnala immediatamente la possibile disponibilità di organi per l'impianto a un centro di organi.
2. Il centro trapianti designa chi è idoneo all'impianto di un organo registrato presso il centro. Se la designazione immediata non può essere effettuata e il centro organizzatore lo ritiene necessario per motivi medici, può stabilire che un organo idoneo a tale scopo per sua natura debba rimanere disponibile per l'impianto.
3. Nella designazione del ricevente non vengono presi in considerazione fattori diversi dalla compatibilità del sangue e dei tessuti del donatore e del ricevente, l'urgenza medica del ricevente e altre circostanze relative alle condizioni dell'organo. Se questi fattori non portano a una decisione, si può prendere in considerazione il tempo di attesa del destinatario. Ulteriori regole possono essere stabilite al riguardo con ordinanza in Consiglio.

## **Articolo 19**

[Non più in vigore dal 1 luglio 2004]

### **§ 4. Atti preparatori e prelievo di organi**

## **Articolo 20**

1. Quando esiste una ragionevole possibilità che una persona muoia nel prossimo futuro, e in ogni caso il prima possibile dopo che la morte è stata accertata, l'ufficiale designato a tal fine nel Protocollo di cui all'Articolo 23 verificherà che l'interessato sia iscritto nel registro dei donatori, a meno che non sia già stato accertato che l'interessato non si qualifica come donatore dal punto di vista medico.
2. Il funzionario designato fornirà ai familiari appropriati e immediatamente accessibili informazioni sulla registrazione nel registro dei donatori. Nel caso di un adulto di cui è chiaro o plausibile che non sia in grado di valutare ragionevolmente i suoi interessi, fornisce informazioni anche al suo rappresentante legale, se presente e accessibile.
3. Se la registrazione non corrisponde ad altra dichiarazione presente di cui all'Articolo 9, comma 4, farà fede la registrazione o dichiarazione più recente.
4. Se l'interessato è iscritto nel registro dei donatori come persona che ha autorizzato o non ha obiezioni all'estrazione dei suoi organi dopo la sua morte ed è presente una dichiarazione contraria di cui all'Articolo 9, paragrafo 4, fa fede quest'ultima dichiarazione, in deroga al terzo comma.
5. Se la persona interessata è iscritta nel registro come una persona che ha autorizzato o non ha obiezioni all'espulsione dei suoi organi dopo la sua morte e non vi è altra dichiarazione, ma il suo parente prossimo, di cui all'Articolo 11, primo paragrafo, mostra che è plausibile che questa registrazione non corrisponda ai desideri della persona interessata, si applicano le disposizioni relative alla decisione del parente più prossimo.
6. Se la persona interessata non è registrata o si è avvalsa dell'opzione di cui all'Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, il funzionario designato, non appena sia ragionevolmente accertato che la persona interessata morirà nel prevedibile futuro, fornisce adeguate informazioni sulla possibilità di donazione di organi alla persona o alle persone che, ai sensi dell'Articolo 11, sono autorizzate a concedere l'autorizzazione per il prelievo di organi. Una volta accertata la morte, chiede il loro permesso per il prelievo di organi, a meno



- che non sia già stata sollevata un'obiezione da parte della persona o delle persone autorizzate sopra citate. Solo se si prevede che la morte sarà stabilita sulla base del criterio cardiologico, l'ufficiale può richiedere il consenso subito dopo che le informazioni sono state fornite.
7. Il funzionario designato informa i familiari appropriati e immediatamente accessibili del modo in cui verrà dato seguito all'autorizzazione per il prelievo di organi.
  8. Se l'interessato ha autorizzato egli stesso il prelievo di organi, il funzionario designato a tal fine nel Protocollo di cui all'Articolo 23 informa i familiari idonei e immediatamente accessibili del modo in cui sarà dato seguito all'autorizzazione.
  9. L'applicazione del presente Articolo avviene nel rispetto delle regole previste dal Protocollo di cui all'Articolo 23. Il funzionario designato a tal fine nel Protocollo di cui all'Articolo 23 riferisce sulla domanda compilando un modulo cartaceo o digitale stabilito dal centro trapianti. Le regole rivolte al centro trapianti in merito alla fornitura di informazioni sull'applicazione del presente Articolo possono essere stabilite con regolamento ministeriale.
  10. Gli incaricati di cui al presente Articolo hanno accesso alla cartella del paziente nella misura in cui ciò è necessario per lo svolgimento delle attività relative all'applicazione del presente Articolo.
  11. Può essere stabilito con ordinanza in Consiglio che le regole enunciate in questo Articolo non si applicano alle categorie di medici che saranno designate da tale ordinanza. Inoltre, si può stabilire che i compiti assegnati a un funzionario di cui al primo paragrafo del presente Articolo debbano essere svolti da un'altra persona.

## **Articolo 21**

La rimozione di un organo dopo la morte è consentita solo se:

- a. Ai sensi dell'Articolo 20, è stato stabilito che è stata concessa l'autorizzazione dal defunto o per suo conto, o che non vi sono obiezioni in merito, ai sensi della presente Legge;
- b. Il funzionario designato, di cui all'Articolo 23, ha accertato che il defunto era mentalmente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione o all'atto della registrazione di cui all'Articolo 10 a;
- c. Gli Articoli 14, 16 e 17 sono stati rispettati;
- d. L'organo messo a disposizione per l'impianto è stato registrato presso un centro trapianti ai sensi dell'Articolo 18.

## **Articolo 22**

1. Se una persona è registrata nel registro dei donatori come una persona che ha dato il permesso o non ha obiezioni all'asportazione di un organo dopo la sua morte, se è ragionevolmente stabilito che la persona interessata morirà nel prossimo futuro sono effettuati i preparativi per l'impianto, nella misura in cui non siano incompatibili con il trattamento medico di quella persona e non sia possibile rimandarli a dopo l'accertamento della morte. Tali preparativi possono includere:
  - ricerca necessaria per la preparazione dell'impianto;
  - iniziare o mantenere la respirazione artificiale;
  - mantenere artificialmente la circolazione sanguigna;
  - altre misure necessarie per mantenere gli organi idonei all'impianto.

2. Qualora una persona non sia iscritta nel registro dei donatori o si sia avvalso dell'opzione di cui all'Articolo 9, comma 2, seconda frase, i preparativi di cui al primo comma possono essere effettuati anche prima che sia accertato il decesso, nella misura in cui:
  - È ragionevolmente stabilito che la persona interessata morirà nel prossimo futuro;
  - I preparativi non sono in conflitto con il trattamento medico della persona interessata;
  - Non è possibile posticipare i preparativi a dopo l'accertamento della morte;
  - La procedura di informazione, di cui all'Articolo 20, comma 6, non ha portato a un'opposizione rispetto a tali preparativi, da parte della persona o delle persone che, in base all'Articolo 11, sono autorizzate a concedere l'autorizzazione all'estrazione di organi.
3. Se una persona non risulta iscritta nel registro dei donatori o si è fatto ricorso alla facoltà di cui all'Articolo 9, comma 2, seconda frase, dopo che è stato accertato il decesso, possono essere adottate le seguenti misure, sempre che la procedura per ottenere il consenso al prelievo di organi ai sensi della presente Legge non abbia portato al rifiuto dell'autorizzazione:
  - ricerca necessaria per la preparazione dell'impianto;
  - mantenere la respirazione artificiale;
  - mantenere artificialmente la circolazione sanguigna;
  - altre misure necessarie per mantenere gli organi idonei all'impianto.

## § 5. Il protocollo

### Articolo 23

1. Il Consiglio di Amministrazione di un ospedale è responsabile della definizione di un Protocollo per quanto riguarda la fornitura di organi per l'impianto e garantisce il rispetto di questo.
2. Il Protocollo designa, all'interno dell'ospedale, i funzionari incaricati dello svolgimento dei compiti di cui agli Articoli 18, comma 1, e 20, e stabilisce le regole riguardo a:
  - a. Il modo in cui viene verificato se una persona deceduta è ammissibile come donatore;
  - b. Il modo in cui:
    - i. Il registro dei donatori è consultato ai sensi dell'Articolo 20, comma 1;
    - ii. Vengono informate le persone di cui all'Articolo 20, comma 2;
    - iii. Vengono raccolte le indicazioni dei parenti prossimi di cui all'Articolo 20, comma 5;
    - iv. È richiesta l'autorizzazione alle persone di cui all'Articolo 20, comma 6;
    - v. Sono informati i soggetti di cui all'Articolo 20, comma 7;
  - c. La procedura da seguire per informare un centro trapianti della disponibilità di un organo;
  - d. Le modalità con cui viene prestata l'assistenza post-trapianto alle persone di cui all'Articolo 20, commi 6 e 7;
  - e. Si diffondono all'interno dell'ospedale le informazioni riguardo alle regole stabilite nel Protocollo.

3. Ulteriori regole possono essere stabilite con ordinanza in Consiglio sul contenuto del Protocollo di cui al comma 1, e si può stabilire che questa sezione non si applichi, in tutto o in parte, a determinate categorie di ospedali.
4. Se in un ospedale è possibile determinare la morte cerebrale, il Protocollo contiene anche i metodi e i criteri applicabili e le procedure e gli esami da seguire, come stabilito dall'Articolo 15, comma 1.
5. La proposta di adozione di un ordine in Consiglio ai sensi della sottosezione 3 non deve essere fatta prima di quattro settimane dalla presentazione della bozza davanti a entrambe le Camere del Parlamento.

#### **Capitolo 4. Centro trapianti**

##### **Articolo 24**

1. Le operazioni di approvvigionamento, tipizzazione e trasporto di organi, nonché l'assegnazione di tali organi a un destinatario idoneo, può essere effettuata solo da un centro trapianti che abbia ottenuto una licenza da parte del Ministro.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma spetta ai soggetti previsti dalla *Legge quadro sugli organismi amministrativi indipendenti*, ad eccezione dell'Articolo 22 della stessa Legge.

##### **Articolo 25**

1. Una licenza può essere concessa solo a una persona giuridica le cui attività non siano finalizzate a realizzare un profitto e che non sia un istituto di cui all'Articolo 1, primo comma, lettera k, della *Legge sulla sicurezza e qualità dei materiali del corpo umano*.
2. Una licenza sarà rifiutata se le disposizioni di o ai sensi della presente Legge non sono soddisfatte, o se ragionevolmente si prevede che non ci sarà una fornitura effettiva del fabbisogno di organi o un'efficace cooperazione con altri istituti o centri trapianti di cui all'Articolo 1, paragrafo 1, parte I, della *Legge sulla sicurezza e qualità dei materiali del corpo umano*.

##### **Articolo 26**

1. Un permesso può essere soggetto a restrizioni. Le condizioni di concessione del permesso possono riguardare:
  - a. La competenza del personale;
  - b. La composizione del consiglio;
  - c. La registrazione di potenziali destinatari di organi;
  - d. La divulgazione di standard per l'iscrizione di potenziali destinatari e per l'assegnazione di organi a un destinatario;

- e. La tutela della privacy dei donatori e dei riceventi di organi;
  - f. L'attrezzatura e l'accessibilità del centro trapianti;
  - g. La rendicontazione delle attività.
2. Una restrizione o condizione può essere modificata o ritirata. Anche dopo che il permesso è stato concesso, a questo possono essere applicate restrizioni o condizioni.

#### **Articolo 27**

Un'autorizzazione può essere revocata se non sono più rispettate le disposizioni della presente Legge o della *Legge sulla sicurezza e qualità dei materiali del corpo umano* o le condizioni allegate all'autorizzazione, oppure se è stata violata una restrizione in base alla quale l'autorizzazione è stata concessa.

#### **Articolo 28**

[Non più in vigore dal 1 luglio 2004]

#### **Articolo 29**

[Non più in vigore dal 1 luglio 2004]

#### **Articolo 30**

[Non più in vigore dal 1 luglio 2004]

#### **Articolo 31**

[Non più in vigore dal 1 luglio 2004]

### **Capitolo 5. Disposizioni finali**

#### **Articolo 31 a**

I funzionari dell'Ispettorato per la salute e l'assistenza ai giovani sono responsabili della supervisione del rispetto delle disposizioni ai sensi della presente Legge.

#### **Articolo 31 b**

Il Ministro è autorizzato a imporre un ordine soggetto a coercizione amministrativa per far rispettare l'obbligo di cui alla Sezione 5, Articolo 20, comma 1 della *Legge sul diritto amministrativo generale*.

#### **Articolo 32**

1. Chi viola deliberatamente le disposizioni degli Articoli 8 e 21 è punibile con la reclusione fino a un anno o la multa di quarta categoria.
2. È punita allo stesso modo:
  - a. Una persona che deliberatamente spinge o induce un'altra persona ad autorizzare un terzo a rimuovere, durante la sua vita, un organo, ricevendo un risarcimento che supera i costi di cui all'Articolo 2, oppure spinge un'altra persona ad agire in violazione dell'Articolo 7;
  - b. Una persona che offre apertamente un compenso superiore ai costi di cui all'Articolo 2 per ricevere un organo, o che si offre come donatore per tale compenso, o che offre servizi consistenti in una condotta punibile ai sensi della lettera a;
  - c. Coloro che sensibilizzano alla necessità di organi o alla disponibilità di organi al fine di offrire o ottenere benefici economici o comparabili;
  - d. Una persona che deliberatamente causa o promuove l'utilizzo di organi di una salma o di una persona, il cui cervello è completamente o quasi completamente assente, al fine di essere trapiantato nel corpo di un'altra persona come trattamento medico.
3. Chi viola le disposizioni degli Articoli 22 e 24 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di categoria 5.
4. Costituiscono reato le violazioni di cui ai commi da 1 a 3.

### **Articolo 33**

1. Il Ministro è responsabile di fornire informazioni sulla fornitura di organi di cui ai capitoli 2 e 3.
2. Le norme sulle modalità di distribuzione delle informazioni di cui al primo comma saranno stabilite da un'ordinanza governativa.
3. La proposta per l'adozione di un'ordinanza amministrativa ai sensi del paragrafo 2 non deve essere fatta prima di quattro settimane dopo che la bozza è stata presentata ad entrambe le Camere del Parlamento.

### **Articolo 34**

[Non più in vigore dal 01-01-2007]

### **Articolo 35**

1. La presente Legge entra in vigore in un momento che sarà determinato dal regio decreto, che può essere diverso per i vari articoli o parti di essi.
2. Entro tre anni, quindi dopo cinque anni e sette anni dall'entrata in vigore della presente Legge, il nostro Ministro invierà agli Stati generali un rapporto sull'efficacia e gli effetti di questa Legge nella pratica.

### **Articolo 36**

Questa Legge può essere citata come: *Legge sulla donazione di organi.*